

1 Tovinicia di 1 esaro e oronio

ORDINANZA SINDACALE

N 74	OGGETTO:
Data 29-12-2020	ORDINANZA DI DIVIETO DI ESPLOSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO
	BOTTI E PETARDI DALLE ORE 18 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2020
	ALLE ORE 12 DEL 01 GENNAIO 2021 NEL CENTRO STORICO DI
	URBINO

IL SINDACO

Premesso:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti ed altri artifici pirotecnici;
- che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento;
- che dette attività possono avere la conseguenza di determinare danni economici anche ingenti alle cose e al patrimonio pubblico, per il rischio connesso con le sostanze esplosive ed incendiarie di detti prodotti, in particolar modo per quanto attiene ai beni del centro storico soggetti a tutela Unesco;
- dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini;
- considerato che l'Amministrazione Comunale intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva e con detto provvedimento vuole promuovere un'adeguata attività di sensibilizzazione e di prevenzione;
- Visto l'art. 54 del D. L.vo. 267/2000;
- Vista la L. 689/1981;
- Data preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Pesaro e Urbino

ORDINA

di vietare a chiunque di far esplodere fuochi d'artificio, petardi e botti di qualsiasi genere nel CENTRO STORICO del Comune di Urbino nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico dalle ore 18.00 del 31.12.2019 alle ore 12.00 del 01.01.2020;

L'inosservanza del divieto del presente provvedimento sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del D.L.vo 267/2000 di 100 euro in misura ridotta (da euro 50.00 a euro 300.00);

Le violazioni al detto provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e la successiva confisca.

Agli Agenti della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserita sul sito internet del Comune di Urbino e copia del medesimo sia inviata al Prefetto di Pesaro e Urbino

Avverso la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso a: Entro 30 giorni al Prefetto di Pesaro e Urbino (DPR 1199 del 24.11.1971)

Entro 60 giorni al TAR Regione Marche (L. 241/90);

Entro 120 giorni, al Capo dello Stato, per motivi di legittimità. Dalla residenza municipale,

•

Maurizio Gambini

Pubsucat. m. 2052

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 29/12/20 al 13/01/2020

Il/La responsabile per la pubblicazione